

contestato questo fatto, e l'onorevole Genina diceva che nel dubbio, quando vi è una petizione che non è autentica, non si doveva approvare l'inchiesta domandata. Ebbene, io volgo contro lui l'argomentazione e gli rispondo che quando si tratta di definire un atto dubbio, e la contestazione elettorale non cade che sopra un voto, allora è propriamente il caso d'inchiesta. Imperocchè per poco che rimanga dubbioso il fatto che l'elettore di cui si tratta abbia votato in due distinti collegi, e che quindi un voto possa essere nullo, resterebbe dubbio eziandio se il candidato in questione sia stato illegalmente eletto.

Per conseguenza io domando che, essendo dubbioso questo fatto, e dipendendo da quel voto la certa legalità dell'elezione di cui si tratta, la Camera sospenda il suo voto, e faccia luogo all'inchiesta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Menabrea.

Voci. Ai voti! ai voti!

MENABREA. Ci rinunzio.

MELLANA. Ho domandato la parola per esporre una sola osservazione, dacchè appunto si invocano i precedenti della Camera. Io intendo di far presente, che nel VI ufficio si presentò pure il caso di un elettore che ha votato in due collegi. Quel voto non ebbe alcun effetto, perchè non poteva influire sulla maggioranza, e tuttavia fu deciso di portare davanti alla Camera le conclusioni, che quella petizione fosse mandata al Ministero di grazia e giustizia, onde avvisare a che la legge fosse eseguita.

Io non vorrei che colla votazione su questa elezione si pregiudicassero queste conclusioni, poichè davanti ad un fatto iteratamente avvenuto in più collegi, davanti alla temerità di infrangere la legge più essenziale dello Stato, non dubito che la Camera non vorrà lasciare impunte siffatte violazioni, e che adotterà le conclusioni dell'ufficio VI, che cioè quelle petizioni siano trasmesse al Ministero, affinchè provveda acciò la legge non sia violata.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

MIGLIETTI, relatore. Io non insisto sulla questione, sulla quale la Camera si è intrattenuta finora, se cioè possa un voto essere diviso. Io rispetto l'opinione di coloro i quali credono che possa procedersi in questa bisogna matematicamente, e che la volontà di un elettore possa essere frazionata: vi sono però per una parte e per l'altra ragioni perchè ognuno possa votare con sufficiente criterio. Ma dal momento in cui venga a stabilirsi che il numero di 239 è un numero eccedente il terzo di 716, è da osservarsi se sia savio consiglio dare peso a quella protesta che fu trasmessa alla Camera per mezzo della Presidenza.

Io ho accennato come l'ufficio IV abbia deliberato che non si possa tenere in gran conto una protesta la quale si presenta spogliata di ogni autenticità, e che si riferisca a fatti i quali si sarebbero potuti accennare nel momento in cui si procedette alle operazioni elettorali. Ma nel caso, di cui si tratta, se è vero che la pro-

testa difetta di ogni carattere di autenticità, egli è pure vero ad un tempo che si desidera l'altro requisito per non tenerne conto; quello cioè che la medesima si riferisca ad un fatto il quale potesse accertarsi nel momento in cui si procedette alle operazioni elettorali, e che non abbia l'importanza di influire sull'elezione.

Invero, il fatto che si accenna in questa protesta, nell'occasione in cui si procedette alle operazioni elettorali, non avrebbe potuto essere accertato, imperocchè si trattava di un fatto il quale avveniva in un altro collegio. Come ho accennato, questo fatto consisterebbe in che un individuo trovavasi iscritto sopra le liste elettorali di due collegi: nella prima votazione votò nel collegio di Albertville, poscia nel giorno del ballottaggio, essendovi vacanza a questo collegio dove il deputato era stato proclamato, impiegò il suo tempo votando ad Ugine.

Questo fatto, dico, non poteva essere verificato nel momento in cui si procedeva alle operazioni elettorali; conseguentemente la denuncia presentata alla Camera non avrebbe contro di sè la presunzione che il fatto non sia vero, perchè non fu accertato nel momento in cui si procedeva alle operazioni elettorali.

In secondo luogo, il fatto è per sua natura gravissimo, imperocchè dall'essere o no valido questo voto dipende la validità dell'elezione.

Esaminando la questione sotto questo secondo aspetto, se cioè il voto di questo elettore (posti per veri i fatti indicati nella protesta) abbia a considerarsi valido, dirò ciò che nell'ufficio si è osservato. Si è detto che quando uno si trova iscritto sopra due liste elettorali, deve necessariamente optare almeno col fatto per uno dei due collegi; in difetto di questa opzione non può conoscersi a quale dei collegi egli voglia appartenere. Ora, l'elettore di cui si tratta, presentandosi al collegio di Albertville per votare, mostrava realmente col fatto che egli voleva esercitare i suoi diritti politici in quel collegio; ma nulla vi ha di espresso, e succede un fatto posteriore il quale lascia in dubbio quale fosse l'intenzione di questo elettore.

Il fatto posteriore della votazione alla quale esso intervenne nel ballottaggio di Ugine, lascia il dubbio se questo elettore volesse appartenere più all'uno che all'altro collegio.

Si è osservato nell'ufficio che la votazione di questo elettore nel collegio di Albertville era anteriore a quella del collegio di Ugine: che la votazione posteriore, fatta contrariamente al disposto della legge, non poteva viziare la precedente, che era stata fatta nella pienezza dei diritti dell'elettore.

Ma per parte di alcuno si è fatto presente come il fatto della votazione seconda servisse a spiegare l'intenzione dell'elettore; mostrasse cioè come il medesimo non avesse realmente volontà in ordine al collegio al quale esso volesse appartenere: e dal momento in cui non vi è un fatto che spieghi questa sua volontà, si è dovuto ritenere che il medesimo votò effettivamente in due luoghi, credendo di poter ciò fare e volendolo; e che con-